



*Prefettura di Pistoia*  
*Ufficio territoriale del Governo di Pistoia*

AREA II

*raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali*

Pistoia 2 maggio 2011

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia  
LORO SEDE

Prot. N. 11800/Area II S.E.

Oggetto: Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, **previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purchè siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione.**

Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle consultazioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori via via evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione, anche per il tramite delle amministrazioni comunali.

INDICE

- a) **Componenti del seggio e rappresentanti di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum per le consultazioni referendarie, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio.**
- b) **Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.**
- c) **Naviganti (marittimi e aviatori).**
- d) **Degenti in ospedali e case di cura.**
- e) **Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.**
- f) **Detenuti.**
- g) **Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.**

a) Componenti del seggio e rappresentanti di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum per le consultazioni referendarie, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 48 del D. P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

- il presidente vota: in occasione delle consultazioni referendarie, in qualunque sezione presso la quale esercita il suo ufficio;

- gli scrutatori e il segretario del seggio votano: in occasione delle consultazioni referendarie, presso il seggio ove esercitano le proprie funzioni.

- per le consultazioni referendarie, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori di un qualunque comune della Repubblica;

- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune nonché di qualsiasi altro comune della Repubblica in occasione delle consultazioni referendarie.

**Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto "ope legis".**

b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240)

**Per le consultazioni referendarie**, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Al riguardo questa Direzione Centrale, con nota che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti al fine dell'avviamento alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.

**Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto "ope legis".**

c) Naviganti (marittimi e aviatori) – ( art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 2 della legge 25 maggio 1993, n. 160)

In occasione dello svolgimento delle **consultazioni referendarie**, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano. Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una **domanda scritta** dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione**, ne informa telegraficamente il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al dichiarante stesso apposito certificato;

- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di altro comune del territorio nazionale (per le consultazioni referendarie).

Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**.

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione**, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura.
- La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarci un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti- letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500 (si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di

revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura);

- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere **effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione**, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati, se designati, e per quanto riguarda le consultazioni referendarie, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori presso la sezione elettorale sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopraccennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;
- 3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario. Le funzioni del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste e dei gruppi, se designati, e per quanto riguarda le consultazioni referendarie, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori presso la sezione elettorale sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.

L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede anche la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del D.P.R. 361/1957 e all'art. 42 del D.P.R. n. 570/1960)

Come evidenziato anche in occasione di precedenti tornate elettorali, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi degli articoli summenzionati, per le consultazioni referendarie - nonché per le elezioni comunali e provinciali, purchè siano elettori rispettivamente del comune stesso o di altro comune della provincia - sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare al riguardo i direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

f) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136) (solo PISTOIA)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva in occasione delle consultazioni referendarie nonché per le elezioni comunali e provinciali sempre che, in tali casi, siano iscritti rispettivamente nelle liste elettorali di una sezione del comune o di un comune della provincia.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte alla lettera d) punto 2.

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) **l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto **una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova**, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
  - ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
  - a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
  - a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;
- 3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio, **il giorno precedente quello della votazione** per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, **ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono.**

Le SS.LL. vorranno richiamare i suddetti adempimenti, per quanto di rispettiva competenza, sia all'attenzione dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione affinché venga effettuata una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti, nonché per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire alle categorie suddette di elettori l'esercizio del voto secondo le modalità consentite dalla legge.

g) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Con l'occasione, si rammenta che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati, cosiddetti seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva) dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione**, ai presidenti dei seggi "madre", che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale; in caso di seggi "volanti", ovviamente, il presidente custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.


La dotazione dei suddetti timbri viene effettuata unicamente al fine di adempiere al disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede l'apposizione del bollo della sezione sulla tessera elettorale di ciascun votante, all'interno di uno degli appositi spazi per la certificazione del voto.

**Pertanto, i suddetti bolli non devono, in ogni caso, essere utilizzati per la timbratura delle schede**, né per alcun altro adempimento del seggio "madre", essendo, si ribadisce, esclusivamente destinati alla suddetta certificazione del voto nei seggi speciali e "volanti".

Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei Sigg. Dirigenti gli Uffici Elettorali Comunali per i relativi adempimenti ed ai fini di fornire doverose informazioni ai presidenti delle sezioni nelle cui circoscrizioni esistono seggi "speciali" o seggi "volanti" nel pieno rispetto della legge e con la massima tempestività e precisione.

Il Dirigente L'Area II  
(Dr. U. Russo Krauss)





# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

Posta prioritaria

Prot. n. 2664 del 28 aprile 2011

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Largo Luigi Daga, 2  
00164 ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Gabinetto del Ministro  
Via Venti Settembre, 97  
00187 ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA  
Gabinetto del Ministro  
Via XX Settembre, 8  
00187 ROMA

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
AMBIENTALI E FORESTALI  
Gabinetto del Ministro  
Via Venti Settembre, 20  
00187 ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
Via Ventuno Aprile, 51  
00162 ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
Viale Romania, 45  
00197 ROMA

AL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA  
Via Toscana, 12  
00187 ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
SEDE

OGGETTO: Elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e nella Sardegna di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011.  
Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.  
Avviamento alle urne dei militari e degli appartenenti ai corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

In occasione delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto - con orari di votazione dalle ore 8 alle ore 22 nelle giornate di domenica 15 maggio e 12 giugno 2011 e dalle ore 7 alle ore 15 nelle giornate di lunedì 16 maggio e 13 giugno 2011 - i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - a norma dell'art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 271 e dell'art. 1, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 40 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570 - potranno esercitare, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, il diritto di voto, per le succitate consultazioni elettorali, anche in occasione dell'eventuale ballottaggio, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori iscritti nelle relative liste; si precisa che, per le elezioni comunali e provinciali, potranno votare con le predette modalità agevolative purché elettori, rispettivamente, di quel Comune (per le elezioni comunali) o di un Comune della Provincia in cui si trovano per motivi di servizio (per le elezioni provinciali).



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

Al riguardo, questo Ministero ritiene opportuno consigliare l'adozione di alcune cautele idonee a prevenire ogni inconveniente che potrebbe verificarsi in dipendenza dell'esercizio delle facoltà previste dalla legge per le categorie di elettori sopraindicati.

Infatti, nei centri nei quali esistono cospicui reparti di Forze armate, di Corpi militarmente organizzati, di Forze di Polizia ovvero di Vigili del Fuoco, può verificarsi l'affluenza in massa degli appartenenti a detti reparti in determinate sezioni elettorali, specialmente in quelle che presentano un maggior numero di iscritti, ipotesi che potrebbe determinare un congestionamento nelle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e ritardare, conseguentemente, l'esercizio del voto per gli elettori assegnati a quelle sezioni.

Per ovviare a tali inconvenienti, questo Ministero ha, a suo tempo, disposto che le Commissioni elettorali dei Comuni di cui si tratta assegnassero un limitato numero di elettori alle sezioni ubicate in prossimità delle caserme.

Si prospetta, pertanto, la necessità che i Comandi dei reparti e dei Corpi in parola prendano opportuni accordi con i Sindaci dei Comuni, al fine di procedere allo smistamento dei propri dipendenti fra le predette sezioni, cercando di avviarli in piccoli gruppi alle urne e stabilendo opportuni turni, nelle ore di prevedibile minore affluenza, in maniera tale da assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori.

Inoltre, per evitare che le agevolazioni previste dalle succitate norme per la votazione dei militari, degli appartenenti alle Forze di Polizia od ai Vigili del Fuoco in servizio in un Comune diverso da quello nelle cui liste sono iscritti, possano dar luogo ad abusi oppure ad irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate o ad Organi ad esse assimilati - e tenuto conto anche delle difficoltà che possono frapporsi, all'atto della votazione, all'accertamento dell'effettiva qualità di militare o di appartenente ai suddetti Corpi degli elettori di cui si tratta - appare consigliabile che i Comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente "Presta servizio (militare) nel reparto ....., di stanza nel Comune di .....", apponendovi la propria firma e il bollo del Comando.

Per i militari o per gli appartenenti ai predetti Corpi, eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione dovrebbe recare, in aggiunta, l'indicazione del Comune in cui voteranno.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

---

Analoga dichiarazione potrebbe essere predisposta, a cura dei Comandi o degli Uffici competenti, per i dipendenti che si trovassero a prestare servizio isolato fuori dal Comune nelle cui liste sono iscritti. I militari o gli appartenenti agli indicati Corpi in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso, non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza oppure un documento equivalente già in possesso delle categorie in parola.

Data l'esigenza di assicurare la massima regolarità nello svolgimento delle operazioni di votazione, si confida che gli Enti ed i Comandi in indirizzo vorranno prendere nella più attenta considerazione i suggerimenti di questo Ministero ed impartire, tempestivamente, le conseguenti disposizioni agli organi dipendenti, in merito alle quali si gradirà poter ricevere cortesie notizie.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Paolo Guglielman